

**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 10 dicembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Giorgia Sanna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.**IL DIRETTORE GENERALE**
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della signora Giorgia Sanna, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del Titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso la scuola Accademia Elite di Pierpaolo Frau, con sede in Cagliari, affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa, la quale consisterà, a scelta dell'interessata, in un tirocinio della durata di almeno un anno da svolgersi presso un'impresa del settore o in una prova attitudinale su tutte le materie oggetto del corso, poiché il corso di formazione ha avuto una «durata inferiore di almeno un anno» – in termini di ore – (art. 22, comma 1, lett. a) decreto legislativo n. 206/2007) rispetto alla formazione per analoga qualifica impartita in Italia per l'esercizio della medesima attività;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato, CNA – Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla signora Giorgia Sanna, cittadina italiana, nata a Iglesias (Cagliari) in data 21 luglio 1987, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore», subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa, a scelta tra il tirocinio di adattamento o una prova attitudinale, il cui oggetto e modalità di svolgimento, sono indicati negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 10 dicembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

Il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale presenta apposita domanda presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero presso la Commissione provinciale dell'Artigianato della provincia in cui intende esercitare l'attività ovvero anche di altra provincia se intende svolgere l'attività in area del territorio nazionale non ancora individuata, allegando la copia autenticata del presente decreto.

Il predetto organo competente avvia l'interessato all'esame alla prima sessione utile della Commissione d'esame istituita in base alla legge regionale vigente per l'esame finale dei corsi relativi a tale settore ovvero, se tale sessione non sia prevista entro un congruo periodo di tempo, istituisce o promuove la nomina di apposita Commissione d'esame con la medesima composizione di quella prevista dalla citata legislazione regionale. In ambedue le ipotesi gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato, a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

La Commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

A) ESAME PRATICO

PROVA	DESCRIZIONE
1) TAGLIO CLASSICO MASCHILE	Detersione dei capelli, taglio, sfumatura, basette. Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon.



- postazione lavoro sicura
- operazioni gestionali e contabili
- operazioni di magazzino e conservazione dei prodotti.

In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007.

La Commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel Registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e, contestualmente, ne dà comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione VI, ai fini del monitoraggio periodicamente richiesto dalla Commissione europea.

